



EMILBANCA TOP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IN CASO DI MORTE A VITA INTERA
CAPITALE RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
CON VERSAMENTI AGGIUNTIVI



Il presente Fascicolo informativo contenente:

- a) Scheda sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Modalità contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione interna separata
- d) Glossario
- e) Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SCHEDA SINTETICA EMILBANCA TOP

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A in sigla denominata Eurosav - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

1.b) Denominazione del contratto

EMILBANCA TOP (codice 0466).

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente ad ogni ricorrenza anniversaria in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi, denominata "Eurosun Plus".

1.d) Durata

Il Prodotto EMILBANCA TOP è una Vita intera per cui la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato. E' possibile tuttavia esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla stipula del contratto.

1.e) Pagamento del premio

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico fissato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Il premio unico è definito con possibilità di versamenti aggiuntivi in quanto il programma prevede la possibilità di non limitarsi a versare un unico premio, ma di ripetere l'operazione secondo la volontà del Contraente; ogni versamento origina una prestazione che va a sommarsi alle precedenti. Il premio unico minimo previsto per poter sottoscrivere il contratto è stabilito in 30.000 euro, l'importo minimo dei versamento aggiuntivi è di 5.000 euro.

2. Caratteristiche del contratto

Il prodotto EMILBANCA TOP è indicato per un target di clientela con discrete possibilità finanziarie che intendono investire una parte del loro patrimonio senza alcun rischio di perdita del capitale e con la possibilità di avere immediata disponibilità in caso di bisogno.

Nella Nota Informativa è predisposto nella sezione F un progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. La Compagnia provvederà a consegnare altresì un **Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.**

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il prodotto EMILBANCA TOP prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Prestazioni in caso di vita
- b) Prestazioni in caso di decesso
- c) Opzioni contrattuali

| Prestazioni in caso di vita | |
|-----------------------------|---|
| Capitale | Contraente, trascorso un anno dalla stipula, può richiedere il valore di riscatto pari al capitale assicurato rivalutato alla data di richiesta del riscatto. |

| Prestazioni in caso di decesso | |
|--------------------------------|---|
| Capitale | in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, la corresponsione al Beneficiario di un capitale costituito progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dal Contraente e rivalutato fino alla data del decesso. |

| Opzioni con il riscatto | |
|--|--|
| Opzione da capitale in rendita vitalizia | La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita. |
| Opzione da capitale in certo rendita certa e poi vitalizia | La conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo peri primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita. |
| Opzione da capitale in fino al rendita certa reversibile | La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona designata fino a che questa è in vita. |

Il prodotto EMILBANCA TOP prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,0%, già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale, e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 5, 7, 9 delle Modalità Contrattuali.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico **“Costo percentuale medio annuo”**.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata "Eurosun Plus"

| Premio annuo: Euro 30.000,00 Età qualunque | |
|---|----------------------------------|
| Durata Dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
| 5 | 1,534% |
| 10 | 1,517% |
| 15 | 1,511% |
| 20 | 1,509% |
| 25 | 1,507% |

| Premio annuo: Euro 50.000,00 Età qualunque | |
|---|----------------------------------|
| Durata Dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
| 5 | 1,512% |
| 10 | 1,506% |
| 15 | 1,504% |
| 20 | 1,503% |
| 25 | 1,502% |

| Premio annuo: Euro 100.000,00 Età qualunque | |
|--|----------------------------------|
| Durata Dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
| 5 | 1,503% |
| 10 | 1,502% |
| 15 | 1,501% |
| 20 | 1,501% |
| 25 | 1,501% |

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

La Gestione interna separata "Eurosun Plus" è stata istituita nel 2006. Non sono pertanto disponibili, per gli anni precedenti il 2006, i dati storici del rendimento realizzato dalla Gestione e del tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, da confrontare con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| Anno | Rendimento realizzato da Eurosun Plus | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
|------|---------------------------------------|--|---|------------|
| 2001 | | | 4,93% | 2,70% |
| 2002 | | | 4,67% | 2,50% |
| 2003 | | | 3,73% | 2,50% |
| 2004 | | | 3,59% | 2,00% |
| 2005 | | | 3,16% | 1,70% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Rubini**



NOTA INFORMATIVA

EMILBANCA TOP

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali della Società

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A in sigla denominata Eurosav- Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Direzione Generale e Sede Legale: 20142 Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Cap. Soc. 6.450.000 i.v. - Iscr. n. 03098190105 Registro Imprese Tribunale di Milano
n. 1362636 R.E.A. Milano
C.F. 03098190105 - P.I. 13435970150

Recapiti telefonici: Tel. 028470981 - Fax 0284709889
Sito internet www.eurosav.it
Indirizzo di posta elettronica servizioclienti@eurosav.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31/03/1992 (G.U. n.82 del 07/04/1992). Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. è soggetta a revisione da parte della Società Price Waterhouse Coopers S.p.A. - Corso Europa, 2 - 20122 Milano.

2. Conflitto di interessi

Alla data non sussistono conflitti di interesse.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

EMILBANCA TOP è un' assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale rivalutabile annualmente a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

La presente assicurazione viene chiamata in caso di morte a vita intera in quanto la Compagnia si impegna a pagare il capitale assicurato immediatamente dopo il decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga.

Riepilogo, sotto forma di schema, delle garanzie previste da questa assicurazione:

| Prestazioni in caso di decesso | |
|---------------------------------------|--|
| Capitale | in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, la corresponsione al Beneficiario di un capitale costituito progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dal Contraente e rivalutato fino alla data del decesso. Nel caso in cui tale data non coincida con la ricorrenza anniversaria della decorrenza del contratto, il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria, nonché tutte le parti di capitale acquisite con i pagamenti effettuati nel frattempo, saranno rivalutati pro-rata temporis fino alla data di decesso stessa |

Il capitale assicurato iniziale, riportato in polizza, prevede il riconoscimento di un rendimento annuo minimo garantito del 2,0% per tutta la durata del contratto; tale rendimento viene consolidato definitivamente ad ogni ricorrenza annuale di polizza

4. Premi

L'entità del premio dipende dalle garanzie previste dal contratto.

A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa, è dovuto un premio unico anticipato.

E' possibile riscattare la polizza solo ed esclusivamente dopo che è trascorso un anno dalla stipula del contratto.

Le modalità di pagamento del premio è esclusivamente addebito sul conto corrente del Cliente. In caso di estinzione del conto corrente bancario il Contraente può richiedere una diversa modalità di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi tramite il servizio di posta elettronica servizioclienti@eurosav.it o per iscritto alla Compagnia

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato cresce ad ogni ricorrenza annua di polizza grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

La rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata EUROSUN PLUS, fondo nel quale confluiscono i premi delle polizze e le cui prestazioni determinano la rivalutazione dei risparmi versati dai Clienti. Maggiori dettagli sulla Gestione interna separata del Fondo Eurosun Plus sono esposti nella sezione C).

Il rendimento del fondo EUROSUN PLUS viene annualmente attribuito al contratto in corso sotto forma di rivalutazione delle prestazioni in misura pari al rendimento certificato diminuito di un punto e mezzo percentuale.

Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione ed è consolidato.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, è stato predisposto, alla sezione F), un Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. La Compagnia si impegna comunque a predisporre e a consegnare al più tardi nel momento in cui il contratto è concluso un Progetto in forma personalizzata con le stesse informazioni predisposte nel progetto esemplificato di cui alla sezione F).

6. Opzioni di contratto

E' possibile scegliere al momento del riscatto che, al posto del capitale venga liquidata una rendita che potrà assumere le seguenti forme:

- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
- una rendita vitalizia rivalutabile a favore dell'Assicurato o di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente al superstite.

I coefficienti di opzione rendita saranno quelli in vigore al momento della richiesta.

Nel caso il Contraente manifesti interesse per una o più di queste opzioni la Compagnia si impegna, su richiesta del Contraente stesso, a trasmettere la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative delle opzioni desiderate.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

Le prestazioni legate al prodotto EMILBANCA TOP sono rivalutate in funzione del rendimento di una gestione interna separata; di seguito sono riportate alcune informazioni su detta gestione:

- a) la denominazione della gestione è **“Eurosun Plus”**;
- b) la valuta di denominazione è l'Euro;
- c) la finalità della gestione è redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del capitale attraverso una rivalutazione annuale minima e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni;
- d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento da attribuire annualmente alle polizze è 1° gennaio-31 dicembre;
- e) La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovrani, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggior redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari e da obbligazionari di emittenti privati, quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR.

La gestione interna separata è conforme a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n.147 del 30 gennaio 1996, dalla circolare ISVAP n. 71 del 26.3.1987 e da eventuali successive disposizioni;

- f) alla data di redazione del presente documento non sono presenti nella gestione strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione che possono creare un conflitto di interessi;
- g) stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo, di cui al DPR 136/75, per attestarne la corretta determinazione e alla data di redazione del presente documento la Società di Revisione è la Price Waterhouse Coopers. Maggiori dettagli si hanno nel Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Modalità contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Ai premi versati la Compagnia applica dei caricamenti che risultano dei costi per il Contraente. La tabella seguente riporta i costi sempre uguali per qualsiasi entità di premio e di durata

| COSTI PRESENTI NEL CONTRATTO | | |
|------------------------------|--|--|
| Tipologia di costo | Importo | Motivazione |
| Costo di emissione | Da 30.000,00 Euro a 49.999,99 Euro 50 euro Da 50.000,00 Euro a 99.999,99 Euro 30 Euro Da 100.000,00 Euro ed oltre 15 Euro | Copertura delle spese di emissione del Contratto |

Nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata la Compagnia riporterà il costo di tutte le componenti applicate.

8.1.2. Costi per riscatto

Nessun costo aggiuntivo per il Riscatto della polizza.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Compagnia trattiene sul rendimento conseguito dal Fondo Eurosun Plus un punto e mezzo percentuale.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Per il prodotto EMILBANCA TOP non vengono applicati sconti.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

I premi della garanzia aggiuntiva per infortunio sono soggetti ad un'imposta del 2,5%.

Detraibilità fiscale dei premi

La presente assicurazione sulla vita non prevede la copertura del rischio morte. A norma delle attuali condizioni regolanti la detraibilità fiscale (D.Lgs. 18/02/2000, n. 47), non è pertanto ammessa alcuna detrazione d'imposta.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- riscatto erogato in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%;
- riscatto erogato in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%.

Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

La polizza di assicurazione sulla vita è conclusa e produce la garanzia assicurativa, sempreché sia stato pagato il premio pattuito, nel momento in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione scritta dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni al seguente ufficio Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari,1 - 20142 MILANO per e-mail: servizioclienti@eurosav.it oppure al seguente numero di Fax 0270057738. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella di conclusione, la garanzia assicurativa produce i propri effetti dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

E' facoltà del Contraente risolvere il contratto trascorso un anno dalla data di stipula.

13. Riscatto

Il contratto, trascorso un anno dalla data di stipula, riconosce quindi un valore di riscatto. Il valore di riscatto è rappresentato dalla riserva matematica accantonata al momento della richiesta del riscatto stesso. E' inoltre possibile ottenere anticipazioni parziali delle somme maturate, purché sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione del contratto; in tal caso il contratto non viene risolto e continua a produrre i suoi effetti per le somme residue.

I pagamenti vengono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici).

La documentazione necessaria prevista per il caso di liquidazione della polizza a seguito di eventi contrattualmente previsti, è dettagliata, per tutte le casistiche, nelle Modalità contrattuali.

Per informazioni su detti valori durante il corso della polizza occorre scrivere alla Compagnia al seguente indirizzo:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Largo Tazio Nuvolari 1 - 20142 Milano oppure al seguente numero di Telefono 028470981 o di Fax 0270057738

per e-mail: servizioclienti@eurosav.it

Il Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F illustra l'evoluzione dei valori di riscatto, in ogni caso i valori puntuali sono contenuti nel Progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. -Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 MILANO

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. -Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 MILANO

e indicando il numero di polizza assegnato.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Nella "scheda riassuntiva della documentazione richiesta per ogni evento liquidativo" inclusa nelle Modalità contrattuali sono inseriti tutti i documenti necessari per la liquidazione degli importi spettanti in funzione dell'evento liquidativo.

I pagamenti vengono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che il Codice Civile (art.2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. - Servizio Clienti -Largo Tazio Nuvolari, 1 -20142 Milano

per e-mail: servizioclienti@eurosav.it

oppure al seguente numero di Fax 0284709888

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

In caso di richiesta da parte del Contraente, la Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tali informazioni possono anche essere reperite sul sito Internet www.eurosav.it .

21. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà a trasmettere entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, conseguente tasso annuo di rendimento retrocesso per effetto del punto percentuale di rendimento trattenuto e tasso annuo di effettiva rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Il Contraente in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere all'impresa provvederà, in caso di modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, a darne tempestiva comunicazione ad Eurosav.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%. Al predetto tasso di rendimento si applica la trattenuta, contrattualmente prevista, di un punto e mezzo percentuale.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate".

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito: 2,0%
 Età dell'assicurato: qualunque
 Durata: Vita Intera

| Anni trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
|----------------|--------------|---|--|
| 1 | 50.000,00 | 50.969,40 | 50.969,40 |
| 2 | | 51.988,79 | 51.988,79 |
| 3 | | 53.028,56 | 53.028,56 |
| 4 | | 54.089,14 | 54.089,14 |
| 5 | | 55.170,92 | 55.170,92 |
| 6 | | 56.274,34 | 56.274,34 |
| 7 | | 57.399,82 | 57.399,82 |
| 8 | | 58.547,82 | 58.547,82 |
| 9 | | 59.718,78 | 59.718,78 |
| 10 | | 60.913,15 | 60.913,15 |
| 11 | | 62.131,41 | 62.131,41 |
| 12 | | 63.374,04 | 63.374,04 |
| 13 | | 64.641,52 | 64.641,52 |
| 14 | | 65.934,35 | 65.934,35 |
| 15 | | 67.253,04 | 67.253,04 |
| 20 | | 74.252,79 | 74.252,79 |
| 25 | | 81.981,08 | 81.981,08 |

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Tasso di rendimento finanziario: | 4,0% |
| Prelievi sul rendimento: | 1,5% |
| Tasso di rendimento corrisposto: | 2,5% |
| Età dell'assicurato: | qualunque |
| Durata: | Vita Intera |

| Anni trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
|----------------|--------------|---|--|
| 1 | 50.000,00 | 51.219,25 | 51.219,25 |
| 2 | | 52.499,73 | 52.499,73 |
| 3 | | 53.812,22 | 53.812,22 |
| 4 | | 55.157,53 | 55.157,53 |
| 5 | | 56.536,47 | 56.536,47 |
| 6 | | 57.949,88 | 57.949,88 |
| 7 | | 59.398,63 | 59.398,63 |
| 8 | | 60.883,59 | 60.883,59 |
| 9 | | 62.405,68 | 62.405,68 |
| 10 | | 63.965,82 | 63.965,82 |
| 11 | | 65.564,97 | 65.564,97 |
| 12 | | 67.204,09 | 67.204,09 |
| 13 | | 68.884,20 | 68.884,20 |
| 14 | | 70.606,30 | 70.606,30 |
| 15 | | 72.371,46 | 72.371,46 |
| 20 | | 81.881,66 | 81.881,66 |
| 25 | | 92.641,59 | 92.641,59 |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Rubini**



MODALITÀ CONTRATTUALI (Tariffa 0466)

EMILBANCA TOP

Il contenuto della polizza di assicurazione sulla vita Emilbanca Top esposto qui di seguito descrive con precisione gli argomenti contrattuali di interesse primario per il Cliente che sottoscrive la polizza.

Art. 1 - Oggetto

La presente polizza è un'assicurazione sulla vita a versamento unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, e prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, la corresponsione al Beneficiario di un capitale costituito progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dal Contraente e rivalutato fino alla data del decesso. Nel caso in cui tale data non coincida con la ricorrenza anniversaria della decorrenza del contratto, il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria, nonché tutte le parti di capitale acquisite con i pagamenti effettuati nel frattempo, saranno rivalutati pro-rata temporis fino alla data di decesso stessa.

La misura della rivalutazione sarà quella equivalente in base ai giorni trascorsi, nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l' adeguamento dei contratti in vigore alla data dell' evento.

Art. 2 - Conclusione del contratto

La polizza di assicurazione sulla vita è conclusa e produce la garanzia assicurativa, sempreché sia stata pagata il premio pattuito, nel momento in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione scritta dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella di conclusione, la garanzia assicurativa produce i propri effetti dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza.

Art. 3 - Revoca della Proposta e diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. -Ufficio Assunzioni- Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 MILANO e indicando il numero di polizza assegnato.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che, se la Compagnia avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, si riserva di:

- contestare la validità della polizza, ai sensi dell'art. 1892 C.C., quando esiste malafede o colpa grave;
- recedere dalla polizza o, se è già avvenuto l'evento, ridurre la somma da pagare ai sensi dell'art. 1893 C.C., quando non esiste malafede o colpa grave.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della polizza di assicurazione sulla vita o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile, salvo quanto precisato nei precedenti punti.

Art. 5 - Importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato - Esclusioni e limitazioni

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia liquiderà immediatamente un importo pari al capitale rivalutato a tale data. E' esclusa dalla garanzia soltanto l'eventualità del decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore della polizza, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione della polizza;
- abuso di alcool e droghe;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In questi casi è prevista la sola liquidazione dell'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso dell'Assicurato. ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se questo dovesse risultare di importo superiore.

Art. 6 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata alla Compagnia o tramite disposizione testamentaria. La Compagnia procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.

Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Compagnia;
- successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere dei suoi diritti.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

Art. 7 - Modalità di liquidazione del capitale

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato o nel caso di risoluzione del contratto, la Compagnia effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento. Ogni pagamento viene effettuato

presso la Compagnia o presso la sede dell'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Nella apposita scheda riassuntiva della documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione, allegata alla presente polizza, viene presentato il dettaglio di tutti i documenti necessari a fronte dei vari eventi di liquidazione previsti dai contratti di assicurazione sulla vita. Nel caso si verificasse uno degli eventi descritti nelle Modalità contrattuali della presente polizza, pertanto, sarà sufficiente riferirsi al suddetto prospetto per conoscere la documentazione specifica necessaria, da inviarsi presso la sede della Compagnia, Ufficio Portafoglio, o presso la propria Agenzia.

A seguito di particolari eventi straordinari, e in caso di specifiche esigenze istruttorie, la Compagnia potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all'esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata.

Art. 8 - Pagamento del premio

Il premio minimo di ingresso è fissato in 30.000 Euro, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 9 - Rivalutazione del capitale

Top rappresenta una speciale forma di assicurazione sulla vita nella quale il capitale assicurato si incrementa ogni anno, grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegata la polizza. A tale fine la Compagnia gestirà attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

1. Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara entro il 1° marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire all'importo assicurato, ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario del fondo EUROSUN PLUS, 1,5 punti percentuali del rendimento stesso.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2%.

Qualora sia esercitato il diritto di opzione in rendita vitalizia, la misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico del 2%, con il quale viene determinato il valore della rendita e scontato per il periodo di un anno allo stesso tasso.

2. Rivalutazione delle "parti" di capitale

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, verrà rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione fissato a norma del punto 1, entro il 1° marzo che precede la data di rivalutazione.

Le parti di capitale accreditate con i versamenti aggiuntivi effettuati nel periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza anniversaria del contratto e l'attuale verranno allineate alla data di ricorrenza anniversaria della decorrenza del contratto mediante una rivalutazione pro-rata temporis dalla singola data di decorrenza.

Il tasso impiegato sarà quello equivalente, in base alla data di decorrenza dei singoli versamenti nel regime dell'interesse composto, a quello fissato a norma del punto 1, entro il 1° marzo che precede la data di rivalutazione.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

3. Costituzione e determinazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato viene costituito progressivamente mediante la somma delle singole "parti" acquistate dal Contraente ad ogni versamento effettuato. L'ammontare di ciascuna parte di capitale assicurato è pari all'importo del versamento effettuato al netto dei diritti di emissione.

Questi ultimi sono pari alle misure indicate nella tabella seguente:

| Ammontare del versamento effettuati in Euro | Diritti di Emissione |
|---|----------------------|
| Da 30.000,00 Euro a 49.999,99 Euro | 50 Euro |
| Da 50.000,00 Euro a 99.999,99 Euro | 30 Euro |
| Da 100.000,00 Euro ed oltre | 15 Euro |

4. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza del contratto il capitale viene rivalutato dalla Compagnia. Il capitale assicurato rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente la rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste dal precedente articolo Rivalutazione delle "parti" di capitale.

Art. 10 - Versamenti aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà, durante il periodo di validità contrattuale, di effettuare versamenti aggiuntivi al contratto stipulato. L'importo minimo dei versamenti è fissato il 5.000,00 Euro, tali versamenti saranno gravati dai medesimi diritti previsti nel precedente articolo 9 punto 3. La prima fascia avrà come partenza l'importo di 5.000,00 Euro.

Art. 11 - Diritto di riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di emissione del contratto stesso. Per effettuare il riscatto della polizza, il Contraente deve inviare una dichiarazione scritta della propria volontà di riscattare alla Compagnia e il diritto di riscatto avrà effetto dal momento in cui la Compagnia riceverà tale dichiarazione. L'importo di riscatto sarà liquidato in un'unica soluzione.

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto il valore liquidabile sarà rivalutato pro-rata temporis dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.

Analogamente verranno rivalutate le eventuali parti di capitale acquisite nel medesimo periodo. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente in base ai giorni trascorsi, nel regime dell'interesse composto, a quella utilizzata per l'adeguamento dei contratti in vigore alla data dell'evento. Il riscatto può essere totale, annullando quindi il contratto, una volta effettuata la liquidazione, con effetto dalla data di richiesta del riscatto, ovvero parziale, limitata ad una parte dei premi pagati. In questo caso il capitale residuo verrà annualmente rivalutato come indicato nell'art.9 Rivalutazione del capitale.

Inoltre, dietro richiesta del Contraente, da effettuarsi alla ricorrenza anniversaria, lo stesso ha facoltà di convertire il valore di riscatto in una delle seguenti forme di rendita:

- *liquidazione di una rendita annua rivalutabile pagabile al Beneficiario in rate annuali posticipate per tutta la vita dell'Assicurato;*
- *liquidazione di una rendita annua rivalutabile pagabile al Beneficiario in rate annuali posticipate finché l'Assicurato è in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un altro Beneficiario, preventivamente scelto dal Contraente;*
- *liquidazione di una rendita annua rivalutabile, di minor importo, pagabile al Beneficiario in rate annuali posticipate in modo certo per un periodo a scelta tra cinque o dieci anni (anche in caso di decesso dell'Assicurato) e, successivamente, per tutta la vita dell'Assicurato.*

La rendita annua vitalizia verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita all'articolo Rivalutazione del capitale e, una volta scelta, non può più essere convertita in capitale durante il periodo della sua erogazione.

Art. 12 - Possibilità di prestito

La Compagnia, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e purché il contratto sia regolarmente in vigore, consente:

- la concessione di prestiti nei limiti del 90% dell'ammontare del valore di riscatto netto, con interessi da definire nell'atto di concessione del prestito;
- la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio. Il limite globale dei prestiti non può superare il valore della prestazione ridotta prevista in caso di decesso dell'Assicurato e la polizza deve essere in regola con il pagamento delle rate di premio;

Art. 13 - Possibilità di cessione della polizza

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 C.C., il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su documento di variazione. La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 1409 C.C.

Art. 14 - Costituzione in pegno dei crediti derivanti dalla polizza

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione di pegno in polizza o su documento di variazione. La Compagnia può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 C.C.

Art. 15 - Possibilità di vincolo della polizza

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Compagnia ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, all'atto di vincolo deve essere allegato l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario ove necessario, la Compagnia ne effettua la relativa annotazione in polizza o su documento di variazione.

Art. 16 - Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del comune di residenza del Contraente.

REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE

“ EUROSUN PLUS”

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta con il nome **"EUROSUN PLUS"**.

Art. 2 - Nella gestione **"EUROSUN PLUS"** confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita "Clausola di Rivalutazione", per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione **"EUROSUN PLUS"** è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Più in particolare, in forza del provvedimento n. 147 del 30 gennaio 1996 con il quale vengono fissate le quote massime ammissibili per ciascuna tipologia di investimento a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita, nel fondo **"EUROSUN PLUS"** confluiranno attività rientranti nella voce A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili, per un importo che potrà arrivare sino al 25% del complesso delle riserve tecniche da coprire.

Art. 3 - La gestione **"EUROSUN PLUS"** è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art.8 D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo del fondo **"EUROSUN PLUS"**, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo, determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione al Fondo.

Art. 5 - Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del Fondo, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Art. 7 - La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OGNI EVENTO LIQUIDATIVO

| | EVENTI LIQUIDATIVI | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Riscatto totale | Pagamento capitale a scadenza | Decesso assicurato | Decesso Contraente |
| Richiesta sottoscritta dal Contraente | * | * | | |
| Originali di polizza, compresi allegati successivi o dichiarazione di smarrimento | * | * | * | |
| Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario | | * | * | |
| Coordinate bancarie di un c/c intestato o contestato al Contraente in caso di pagamento tramite bonifico bancario | * | | | |
| Dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari, qualora diverso dal Contraente | | * | * | |
| Copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente | | * | | |
| Consenso e dati anagrafico/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza | * | | | |
| Comunicazione di avvenuto decesso | | | * | * |
| Certificato di morte | | | * | * |
| Atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori ai 10.000 Euro) | | | * | |
| Copia autenticata dell'eventuale testamento | | | * | |
| Decreto del giudice tutelare, in presenza di beneficiari minorenni | | | * | |
| Certificato di non gravidanza del coniuge nel caso in cui la definizione del Beneficiario risulti essere: " ...figli nati e nati" o Eredi legittimi" | | | * | |
| Richiesta di cambio Contraente, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi corredata dei dati anagrafico/fiscali del nuovo Contraente | | | | * |

Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito denominato Decreto), la EUROSUN ASSICURAZIONI VITA S.p.A., in sigla EUROSAV, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1 (nel seguito denominata Compagnia), in qualità di "Titolare" del trattamento, La informa di quanto segue:

1 - FONTE DEI DATI PERSONALI

- 1a) I dati personali di cui viene in possesso la Compagnia sono acquisiti in occasione di presentazione di progetti assicurativi e della loro eventuale trasformazione in contratti e loro successivi adempimenti, prevalentemente presso terzi e in particolare presso gli intermediari della Compagnia medesima e presso i loro produttori.
- 1b) I dati acquisiti possono anche rivestire la qualifica di "sensibili" qualora lo richiedano le condizioni per la formulazione di un preventivo e/o la stipulazione di un contratto assicurativo e la sua successiva gestione.

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti, compresi quelli "sensibili" acquisiti per la formulazione di un preventivo e/o la stipulazione di un contratto, è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità:

- 2a) attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad esse connesse e/o strumentali a cui la Compagnia è autorizzata a sensi delle vigenti disposizioni legislative. Per le medesime finalità i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo e finanziario, quali, esemplificativamente, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; medici, consulenti e legali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; istituti bancari incaricati alle operazioni di incasso e pagamento;
- 2b) funzionali all'attività assicurativa quali, esemplificativamente, quelle dirette a monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e sui servizi, quelle relative alla promozione e alla vendita di nuovi prodotti e servizi della Compagnia o di società terze nonché quelle attinenti a indagini di mercato.

I dati identificativi dei corrispondenti titolari del trattamento e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso la sede legale della Compagnia.

3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto. Il trattamento sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 2) nel rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati e assicurandosi comunque un'analoga protezione qualora vengano attivati canali innovativi comportanti contatti a distanza con la clientela (call-center, chioschi multimediali e simili).

4 - CATEGORIE ALLE QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

I dati personali possono essere anche comunicati ad altre Società del gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. I dati personali possono essere altresì comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici, di servizi di imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica e cartacea, di servizi di "disaster recovery" e, più in generale, di quelle operatività connesse e strumentali all'attività assicurativa e ai servizi alla clientela appaltate a terzi; i soggetti appartenenti alle categorie suddette effettueranno il trattamento in piena autonomia e limitatamente alle finalità concordate con la Compagnia, in qualità di "titolari" nell'accezione stabilita dalla Legge.

5 - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EFFETTI DEL RIFIUTO DEL CONSENSO

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, casellario centrale infortuni e simili.

L'eventuale rifiuto del consenso può comportare:

- 5a) per le finalità di cui al precedente punto 2a): l'impossibilità per la Compagnia di stipulare o di eseguire il contratto di assicurazione;
- 5b) per le finalità di cui al precedente punto 2b): l'impossibilità per l'interessato di usufruire di sempre più adeguati livelli di servizio e di previdenza assicurativa.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Sempre per le medesime finalità di cui al punto 2), i dati personali possono essere trasferiti fuori del territorio nazionale.

6 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 della Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7 - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è la EUROSAV - 20142 Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1.

Responsabile del trattamento dei dati della clientela è il Direttore Servizi Attuariali - pro tempore (in atto Dott. Raffaello Bellano), presso la sede della Compagnia in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano.

I titolari esterni indicati al precedente punto 4 "Categorie alle quali possono essere comunicati i dati", che trattano i dati personali per l'effettuazione di operatività ad essi demandate da EURO-SAV nell'ambito di un regolare contratto di appalto che prescrive anche il rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'allegato B del Decreto Legislativo 196 / 2003, possono appartenere esclusivamente alle seguenti categorie:

- registrazione elettronica dei dati;
- imbustamento e spedizione di corrispondenza;
- **archiviazione cartacea dei documenti.**

I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal pre-detto Garante e presso la sede legale della Compagnia.

EMILBANCA TOP

GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

| | |
|---|--|
| Anno assicurativo | Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. |
| Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. |
| Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. |
| Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. |
| Caricamenti | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. |
| Cessione, pegno e vincolo | Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. |
| Compagnia | Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A.- in sigla Eurosav-, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31/03/1992 (G.U. n.82 del 07/04/1992). Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano. |
| Conclusione del contratto | Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia. |
| Condizioni di Assicurazione (o di polizza) | Vedasi Modalità contrattuali. |
| Conflitto di interessi | Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. |
| Contraente | Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. |
| Costi (o spese) | Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. |

| | |
|---|---|
| Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione) | Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. |
| Costo percentuale medio annuo | Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi. |
| Decorrenza della garanzia | Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. |
| Detraibilità fiscale (del premio versato) | Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. |
| Dichiarazioni precontrattuali | Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. |
| Diritto proprio (del Beneficiario) | Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. |
| Durata contrattuale | Periodo durante il quale il contratto è efficace. |
| Durata del pagamento dei premi | Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. |
| Esclusioni | Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. |
| Estensione territoriale | Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante. |
| Età assicurativa | L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi. |
| Fascicolo informativo | L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> - scheda sintetica; - nota informativa; - condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata; - glossario; - modulo di proposta. |
| Impignorabilità e insequestrabilità | Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. |

| | |
|--|---|
| Imposta sostitutiva | Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. |
| Intermediario | Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. |
| Ipotesi di rendimento | Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia |
| ISVAP | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. |
| Liquidazione | Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato. |
| Modalità contrattuali | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. |
| Nota informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. |
| Opzione | Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica. |
| Pegno | Vedi "cessione". |
| Perfezionamento del contratto | Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. |
| Periodo di copertura (o di efficacia) | Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. |
| Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. |
| Prestito | Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Principio di adeguatezza | Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. |
| Proposta | Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. |
| Quietanza | Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale. |
| Recesso (o ripensamento) | Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. |
| Reddito lordo complessivo | Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.). |
| Revoca | Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. |
| Riattivazione | Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. |
| Ricorrenza annuale | L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. |
| Riscatto | Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di Quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali. |
| Riscatto parziale | Facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali. |
| Rischio demografico | Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata. |
| Riserva matematica | Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Scadenza | Data in cui cessano gli effetti del contratto. |
| Scheda sintetica | Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni. |
| Sinistro | Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato. |
| Società (di assicurazione) | Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. |
| Sostituto d'imposta | Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. |
| Tassazione ordinaria | Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente. |
| Tassazione separata | Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi. |
| Trasformazione | Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato. |
| Valuta di denominazione | Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. |
| Vincolo | Vedi "cessione". |

POLIZZA - DEFINIZIONI

| | |
|--|---|
| Contratto (di assicurazione sulla vita) | Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato. |
| Polizza | Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione. |

| | |
|--|---|
| Polizza caso vita | Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. |
| Polizza caso morte (o in caso di decesso) | Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato. |
| Polizza con partecipazione agli utili | Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione. |
| Polizza di assicurazione sulla vita | Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. |
| Polizza rivalutabile | Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa. |

PREMIO - DEFINIZIONI

| | |
|---|---|
| Premio aggiuntivo (o estemporaneo) | Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. |
| Premio complessivo (o lordo) | Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. |
| Premio di riferimento | Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali. |
| Tasso di premio | Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. |

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prestazione assicurata | Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. |
| Prestazione minima garantita | Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. |

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

| | |
|------------------------------------|--|
| Capitale in caso di decesso | In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario. |
|------------------------------------|--|

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia Conversione del capitale liquidabile in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia Conversione del capitale liquidabile in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile Conversione del capitale liquidabile in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI

Composizione della gestione separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestione separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusione di gestioni separate Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale) Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

| | |
|---|---|
| Progetto personalizzato | Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente. |
| Prospetto annuale della composizione della gestione separata | Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. |
| Regolamento della gestione separata | L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata. |
| Rendiconto annuale della gestione separata | Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto. |
| Rendimento finanziario | Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa. |
| Rendimento trattenuto | Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata. |
| Rivalutazione | Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. |
| Rivalutazione minima | Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni. |
| Società di revisione | Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata. |
| Tasso minimo garantito | Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. |

L'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE FASCICOLO E' DEL FEBBRAIO 2006, IL FASCICOLO PROSEGUE CON LA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CON NUMERAZIONE DI PAGINA PROGRESSIVA.



Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano

www.eurosav.it